CITTÀ DI TORINO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

AREA AMBIENTE

201544888/126

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 298 del 24-11-2015

OGGETTO Piano Esecutivo Convenzionato Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 12.34 Centrale del latte – Sub Ambito 1 - Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° luglio 2014. n. mecc. 02447/009, veniva approvata, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R. 56/1977 e dell'articolo 89 della L.R. n. 3/2013, la Variante Parziale n. 267 al vigente P.R.G., concernente, tra l'altro, la trasformazione in Zona Urbana di Trasformazione (artt. 7-15 delle NUEA) "ZUT Ambito 12.34 Centrale del Latte", delle aree comprese tra via Filadelfia, via Gorizia, via Baltimora, via Filadelfia interno 232, per la maggior parte di proprietà della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ed in parte minore, corrispondente al civico 91 di via Baltimora, di proprietà della Città.

La suddetta variante parziale n. 267 al PRG. è stata fatta oggetto di verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS e con determinazione dirigenziale cronologico n. 242 del 4 ottobre 2012 (mecc. n. 43848/126) è stata successivamente esclusa dalla procedura di VAS subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni in fase attuativa degli interventi.

A seguito di tale variante è stata presentata una proposta di SUA (Studio Unitario d'Ambito) ed è stato predisposto, ai sensi degli artt. 43 e 45 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, riguardante l'area sita in "Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) Ambito 12.34 Centrale del Latte – sub ambito 1", con il quale si provvede alla riorganizzazione del contesto urbano della zona con la creazione di spazi e strutture in grado di garantire alla collettività un mix di servizi pubblici (aree a verde con spazi per la sosta e la

socialità, spazi attrezzati, percorsi pedonali e ciclabili ecc..) e privati (abitazioni, spazi commerciali, di quartiere, ecc...).

Il progetto di PEC in oggetto prevede che, al netto delle aree in dismissione e da assoggettare ad uso pubblico, la concentrazione dell'edificato avrà una superficie pari a circa mq 6.617,00 con destinazioni d'uso pari all'80% in residenziali e pari al 20% per Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI); la SLP in progetto ammonta complessivamente a mq 14.627,20 di cui mq 11.701,66 a destinazione residenziale e mq 2.925,44 a destinazione ASPI.

Atteso che:

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 della L.r. 56/77 e s.m.i. "Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7" ovvero "Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS *(omissis)*. Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste"; ai sensi del comma 9 dell'art. 40 "L'eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati";
- la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «"Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", prescrive che *"sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:....(omissis)..... - Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti"* e tra essi quelli che *"prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto"*.
- Ai sensi dell'articolo 3 bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla

medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;

- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
  - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
  - attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Dell'avvio del procedimento è stata data notizia mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio on line in data 30/07/2015 nonché sul sito web dell'Amministrazione, all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/

Al fine di acquisire il relativo parere in merito alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, è stata estesa ai seguenti soggetti con competenza ambientale: A.R.P.A - Direzione Prov.le di Torino; Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL Torino 1 – Servizio Igiene del Territorio, nonché i componenti l'Organo Tecnico Comunale: Direzione Infrastrutture e Mobilità, Direzione Urbanistica, Direzione Lavoro – Sviluppo - Fondi Europei e Smart City, Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali.

Con nota di questo Servizio prot. 6269 del 30 luglio 2015, è stata pertanto inviata, all'Organo Tecnico Comunale V.I.A. ed ai suddetti soggetti competenti in materia ambientale, la

proposta di PEC in oggetto per acquisire il parere circa l'assoggettabilità o meno alle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S.

L'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 74909 del 25 agosto 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7063 del 28/08/2015), ha comunicato che "... *omissis...si esprimerà nel momento in cui perverranno formali richieste di parere, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, riferiti agli specifici futuri fabbricati*" (Allegato1).

La Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità con nota prot. n. 21130 del 16 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7662 del 18/09/2015), ha trasmesso il parere di competenza, dal quale non richiede l'assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, ed ha evidenziato le osservazioni presentate in occasione della valutazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste dal PEC, già oggetto di esame in data 8 luglio 2015, dalle quali risultano le richieste inerenti principalmente la tematica delle piste ciclabili, da recepire in sede di approvazione di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (Allegato2), e precisamente:

1- la larghezza della pista ciclabile prevista nei vari tratti dovrà essere di mt 2,5;
2- dovrà essere effettuata una valutazione dell'impatto dell'opera sulla sosta libera dell'area, per evidenziare il bilancio tra l'offerta attuale e quella prevista, vista la carenza di sosta residenziale pregressa;
3- si chiede lo spostamento della ciclopista in progetto sul lato nord della via Baltimora, con sosta in linea, franco di 0,50 m per l'apertura delle portiere e per il transito dei pedoni e 2,00 m di ciclopista, verificando la possibilità di realizzare un unico attraversamento ciclo-pedonale rialzato all'altezza di via Monesiglio che si colleghi direttamente con la pista prevista nell'area verde;
4- si chiede lo spostamento dell'uscita della ciclopista di via Filadelfia in corrispondenza dell'attuale attraversamento pedonale, che dovrà essere rialzato e diventare ciclo-pedonale. Tale richiesta migliora la fruibilità della ciclopista per gli utenti della biblioteca e dei servizi circoscrizionali di parco Rignon – villa Amoretti e favorisce l'interscambio con la pista ciclabile di via Filadelfia;

5- si chiede la revisione dell'attuale accesso carraio della Centrale del Latte di via Filadelfia 220 riducendolo alle dimensioni di viale pedonale;

6- dovranno essere evidenziati nelle planimetrie i nuovi accessi carrai che dovranno rispettare le specifiche richieste dall'art. 46 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

I Servizi Grandi Opere del Verde e Gestione Verde, con nota prot. n. 13267 del 12 ottobre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8454 del 14/10/2015) hanno unanimemente valutato e comunicato le condizioni di non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Allegato 3).

ARPA Piemonte con nota prot. n. 84083 del 15 ottobre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8671 del 19/10/2015) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS richiamando tuttavia le indicazioni da osservarsi per la realizzazione degli interventi al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale nonché il mantenimento di adeguati livelli di qualità ambientale (Allegato 4), e precisamente:

omissis " In merito alle indagini ambientali preliminari si ritiene che, per facilitare l'esecuzione delle stesse, la gestione dei dati e la restituzione dello stato ambientale del sito, occorra prevedere oltre ai parametri specifici per i singoli punti elencati a pagina 19 e 20 della relazione "Programma indagini ambientali", giugno 2015, un set analitico minimo comune per tutti i punti di monitoraggio peraltro previsto a pagina 24 della medesima relazione, integrandolo con il parametro idrocarburi leggeri (C ≦ 12).

Inoltre si chiede:

- *In corrispondenza degli impianti frigoriferi, quindi non solo per il punto P14, la ricerca delle sostanze volatili e dei freon;*
- *nelle zone di produzione l'aumento dei punti di monitoraggio;*
- *per quanto riguarda i pozzi, la verifica del loro completamentio e qualora campionabili l'analisi dell'acqua di falda;*
- *l'utilizzo dei campionatori Direct push (tipo "Geoprobe") nelle aree ove si ipotizza la presenza di sostanze volatili;*

- *l'esecuzione dei test di cessione sui materiali di riporto.*

Omissis...

Valutazione del clima acustico esistente e di quello in progetto

In primo luogo si segnala che l'attribuzione dei limiti acustici alle infrastrutture stradali di interesse non risulta corretta.

Omissis...

. Si ritiene pertanto opportuno che lungo i tratti stradali interessati di via Filadelfia e via Baltimora venga realizzata una pavimentazione a bassa emissione acustica. Tale pavimentazione dovrà essere mantenuta con regolarità in modo da evitare che l'usura possa compromettere i benefici acustici apportati.

Si ritiene altresì opportuno che nei suddetti tratti stradali venga realizzata una cosiddetta "zona 30 Km/h", anche adottando soluzioni viabili e di arredo urbano che vincolino gli automobilisti ad un transito a bassa velocità.

Si evidenzia infine che la documentazione presentata non contiene alcuna valutazione specifica circa la rumorosità prodotta dalle attività commerciali e artigianali esistenti lungo il tratto interno di via Filadelfia. (prosecuzione di via Lima). Un'analisi di dettaglio delle potenziali ricadute acustiche di tali attività sui nuovi ricettori dovrà essere condotta attraverso la predisposizione di una documentazione di clima acustico all'atto delle richieste di permesso di costruire, ex art. 8 L. 447/95 e art. 11 L.R. 52/00. Così come specificato anche nell'art. 11 c. 3 L.R. 52/00 e nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, eventuali interventi di mitigazione acustica necessari dovranno essere a carico del richiedente il permesso di costruire.

Con nota interna del 16-09-2015 l'Ufficio Bonifiche del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientale, in relazione alla prescrizione di cui al punto h) della determinazione dirigenziale Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. Cronologico 242 approvata il 4 ottobre 2012 (mecc n 2012 43848/126), che testualmente recita:

"*h) predisporre un piano di indagini ambientali da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti prima del rilascio del provvedimento abilitativo a costruire per verificare l'assenza di superamenti CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) nelle matrici ambientali (terreno e acque sotterranee), rintracciabili in relazione all'eventuale esistenza di sorgenti inquinanti*", ha specificato che:

- in riferimento alla documentazione presentata "Programma di indagini ambientali" – giugno 2015 - la proposta di indagini presentata risulta congrua con lo stato dell'area;
- risulta opportuno integrare la proposta con un punto di indagine sull'area verde esterna all'area di influenza del serbatoio rimosso in passato (P1);
- è necessario prevedere la realizzazione di piezometri in numero sufficienti a ricostruire la direzioni di deflusso della falda (anche previa utilizzo di eventuali pozzi esistenti) e prevedere almeno una campagna di monitoraggio eseguendo le analisi del seguente set analitico: metalli, idrocarburi, solventi, BTEX, IPA ed altri potenziali contaminanti rinvenibili nel ciclo produttivo.

Con nota interna del 13-11-2015 l'Area Ambiente, in relazione agli obiettivi ambientali dell'attuazione in oggetto ha ricordato che, recependo gli indirizzi della Commissione europea sullo sviluppo sostenibile e del contrasto dei cambiamenti climatici, la Città di Torino ha sottoscritto:

a. il Patto dei Sindaci, (DCC 19 gennaio 2009 mecc. 2008 08712/021), da cui ha predisposto e sta attuando il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile TAPE (Turin Action Plan for Energy - DCC 13 settembre 2010 mecc. 2010 04373/021) con il quale ha l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le proprie emissioni di anidride carbonica (CO_2), attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile e appropriate azioni di promozione e comunicazione;

b. il Mayors Adapt (DCC 20 aprile 2015 mecc. 2015 00916/112), la cui adesione consente alle città di impegnarsi volontariamente nell'adozione di strategie di adattamento locale e attività di sensibilizzazione. Analogamente al Patto dei Sindaci, sarà redatto un Piano d'Azione per individuare, valutare e dare la priorità ad azioni di adattamento mediante lo sviluppo di una strategia di adattamento locale, identificando chiaramente le responsabilità e le risorse, presentando azioni di adattamento da integrare nei piani esistenti entro due anni dalla firma ufficiale dell'impegno;

Ha quindi evidenziato in particolare che "tra le azioni del piano d'azione TAPE del Patto dei Sindaci, attualmente in fase di revisione, la misura "GPP (Green Public Procurement) - Acquisto di prodotti e servizi ecologici certificati da parte della municipalità" è composta da due azioni. La prima riguarda l'adesione al "Protocollo APE (Acquisti Pubblici Ecologici)" della Città metropolitana sottoscritto dalla Città dal 2004 e successivamente rinnovato (DGC mecc. 2011 03451/021 e precedenti), mentre la seconda prevede momenti di sensibilizzazione e la promozione del protocollo stesso". Sulla scorta di tale azione ha precisato: "per le aree da cedere alla Città e quelle assoggettate ad uso pubblico, si chiede che venga recepito in convenzione l'adozione degli allegati (quelli applicabili) del Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici"." Ha inoltre richiesto "di valutare l'estensione dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) anche alle altre destinazioni "private"; l'applicazione di questi criteri può risultare complementare al raggiungimento del livello del Protocollo Itaca".

Pertanto:

dato atto che dal 30 luglio 2015, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione del PEC, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4 e che sono pervenuti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini;

visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

vista la tipologia del piano in oggetto (Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 e 45 L.U.R.);

visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;

visti e considerati i pareri e contributi formulati , nel tramite dei Servizi ad essi

sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che il Piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

richiamato l'elaborato "*Verifica di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Centrale del Latte*" presentato con nota acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino al n. 7327, in data 1 giugno 2012, comprensivo di elaborati cartografici relativi alle fasi II, III e IV relativamente allo stato e alla proposta di revisione, nonché il relativo parere espresso dal medesimo Servizio con nota prot. n. 8553 del 21 giugno 2012;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e richiamate in particolare le conclusioni del tecnico competente in acustica contenute nel documento "*Verifica di compatibilità con la Classificazione Acustica del Comune di Torino*" presentato con nota acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino al n. 5435, in data 7 luglio 2015, che rimandano nel merito agli elaborati 2012;

si conferma il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, previa revisione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità del Piano Esecutivo Convenzionato con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1) di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs

152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, il Piano Esecutivo Convenzionato Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 12.34 Centrale del latte – Sub Ambito 1, subordinatamente alle seguenti prescrizioni, da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia e di rilascio di autorizzazione all'attività:

a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

b) ove non più specificatamente dettagliate nel presente provvedimento siano verificate le prescrizioni già formulate con D.D. 242 del 4 ottobre 2012, n, mecc. 2012 43848/126;

c) anche in attuazione delle prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento n. 242 del 4 ottobre 2012, ed in specifico quelle di cui al punto 1, lettere c) f) i) nonché punto 2 l'edificazione residenziale prevista nella ZUT dovrà raggiungere quanto meno il livello 2.5 del "Protocollo Itaca", o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici; per tali interventi dovrà essere valutata l'estensione dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali complementariamente al raggiungimento del livello del "Protocollo Itaca" richiesto (o dimostrabile livello equivalente);

d) richiamato l'art. 5 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano di Classificazione Acustica, l'attuazione della trasformazione nell'ambito in oggetto dovrà avvenire realizzando gli interventi di risanamento acustico con le modalità indicate dal proponente e, nello specifico, mediante realizzazione di una "zona 30 Km/h" nelle vie Baltimora e Filadelfia adottando soluzioni viabili e di arredo urbano che vincolino gli automobilisti ad un transito a bassa velocità, da integrare con la posa di pavimentazione a bassa emissione acustica rubber asfalt in quest'ultima via;

e) in riferimento alla rumorosità prodotta dalle attività commerciali e artigianali esistenti lungo il tratto interno di via Filadelfia (prosecuzione di via Lima), dovrà essere condotta un'analisi di dettaglio delle potenziali ricadute acustiche di tali attività sui nuovi ricettori attraverso la predisposizione della documentazione di clima acustico all'atto delle richieste di permesso di costruire, ex art. 8 L. 447/95 e art. 11 L.R. 52/00. Gli eventuali

interventi di mitigazione acustica necessari dovranno essere a carico del richiedente il permesso di costruire;

f) in riferimento al "Programma indagini ambientali", giugno 2015, presentato si prescrive:
   - oltre ai parametri specifici per i singoli punti elencati a pagina 19 e 20 della relazione la realizzazione di un set analitico minimo comune per tutti i punti di monitoraggio secondo quanto previsto a pagina 24 della medesima relazione, integrato con il parametro idrocarburi leggeri (C ≦ 12);
   - in corrispondenza degli impianti frigoriferi, quindi non solo per il punto P14, la ricerca delle sostanze volatili e dei freon;
   - nelle zone di produzione l'aumento dei punti di monitoraggio;
   - per quanto riguarda i pozzi, la verifica del loro completamento e qualora campionabili l'analisi dell'acqua di falda;
   - l'utilizzo dei campionatori Direct push (tipo "Geoprobe") nelle aree ove si ipotizza la presenza di sostanze volatili;
   - l'esecuzione dei test di cessione sui materiali di riporto;
   - la proposta dovrà essere integrata con un punto di indagine sull'area verde esterna all'area di influenza del serbatoio rimosso in passato (P1);
   - è necessario prevedere la realizzazione di piezometri in numero sufficienti a ricostruire la direzioni di deflusso della falda (anche previa utilizzo di eventuali pozzi esistenti) e prevedere almeno una campagna di monitoraggio eseguendo le analisi del seguente set analitico: metalli, idrocarburi, solventi, BTEX, IPA ed altri potenziali contaminanti rinvenibili nel ciclo produttivo;

secondo quanto proposto nel suddetto documento " Programma indagini ambientali", giugno 2015, si ritiene necessario anticipare le indagini in previsione unicamente sulle aree libere (a prato e piazzali) previste in cessione alla Città, riscontrandone gli esiti prima della stipula della Convenzione da approvarsi con il P.E.C.

2) di dare atto che il Programma delle indagini ambientali presentato è da intendersi approvato con le prescrizioni e condizioni riportate nel presente provvedimento e che dovrà essere attuato, con le precisazioni sopra indicate, prima del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione delle nuove edificazioni.

3) ed inoltre:

in riferimento alle prescrizioni da recepire in sede di approvazione di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione si da atto che dovrà prevedersi quanto di seguito elencato:

- la larghezza della pista ciclabile prevista nei vari tratti dovrà essere di mt 2,5;
- dovrà essere effettuata una valutazione dell'impatto dell'opera sulla sosta libera dell'area, per evidenziare il bilancio tra l'offerta attuale e quella prevista, vista la carenza di sosta residenziale pregressa;
- si chiede lo spostamento della ciclopista in progetto sul lato nord della via Baltimora, con sosta in linea, franco di 0,50 m per l'apertura delle portiere e per il transito dei pedoni e 2,00 m di ciclopista, verificando la possibilità di realizzare un unico attraversamento ciclo-pedonale rialzato all'altezza di via Monesiglio che si colleghi direttamente con la pista prevista nell'area verde;
- si chiede lo spostamento dell'uscita della ciclopista di via Filadelfia in corrispondenza dell'attuale attraversamento pedonale, che dovrà essere rialzato e diventare ciclo-pedonale. Tale richiesta migliora la fruibilità della ciclopista per gli utenti della biblioteca e dei servizi circoscrizionali di parco Rignon – villa Amoretti e favorisce l'interscambio con la pista ciclabile di via Filadelfia;
- si chiede la revisione dell'attuale accesso carraio della Centrale del Latte di via Filadelfia 220 riducendolo alle dimensioni di viale pedonale;
- dovranno essere evidenziati nelle planimetrie i nuovi accessi carrai che dovranno rispettare le specifiche richieste dall'art. 46 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, sarà preferibilmente da adottarsi (in quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";

4) di rammentare che:

a) la normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., impone l'obbligo di specifici adempimenti per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da demolizione;

b) dovranno essere previste aree di parcheggio per la sosta bici in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento (come da art. 48, c. 2 del Regolamento Edilizio) al coperto e dotati di dispositivi di sorveglianza/custodia;

c) dovranno essere previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana, come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12, all'art. 31 e all'art. 37;

d) è opportuno che il progetto delle opere di pavimentazioni delle eventuali aree pubbliche interne agli isolati formati dagli edifici, preveda l'adozione di materiali e accorgimenti tecnici tali da non ostacolare l'utilizzo di mezzi meccanici per lo spazzamento, compatibilmente con l'uso previsto, con le soluzioni tecniche utilizzabili e con le risorse economiche disponibili;

5) per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, richiamate le considerazioni espresse in premessa, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, previa revisione;

6) in previsione della cessione di parte dell'area alla Città, stante l'impossibilità di condurre tutte le indagini ambientali previste fino alla futura rilocalizzazione dell'attività, è opportuno stabilire nella Convenzione da approvarsi con il P.E.C. le idonee garanzie finanziarie tese a garantire il completamento degli eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari, da parte del soggetto responsabile o comunque interessato;

7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

8) di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;

9) di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma